

FEBBRAIO 2026

Responsabilità dei sindaci: i nuovi Limiti non valgono per il passato

○ Contenzioso, Arbitrati e ADR

Art. 2407 c.c.: i nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci non si applicano ai giudizi pendenti e/o ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 35 del 14.03.2025

Come già riportato nel nostro precedente alert, la legge n. 35 del 14 marzo 2025 (entrata in vigore il 12 aprile 2025) ha introdotto una sostanziale modifica all'art. 2407, co. 2, c.c., prevedendo - fuori dai casi di dolo - un tetto massimo alla responsabilità risarcitoria dei sindaci, commisurato a un multiplo del compenso annuo percepito dagli stessi (secondo scaglioni predeterminati).

Sulla portata applicativa di tale novella di recente si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla possibilità che il nuovo disposto dell'art. 2407, co. 2, c.c. possa trovare applicazione anche rispetto ai fatti anteriori e/o ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.

La risposta è stata negativa. Con la **sentenza n. 1390** e l'**ordinanza n. 1392**, entrambe rese in data **22 gennaio 2026**, la Suprema Corte ha infatti affermato il seguente principio di diritto *"La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore"*.

In altre parole, quindi, la Corte di Cassazione ha escluso l'efficacia retroattiva del nuovo art. 2407 c.c.

Tale esclusione si colloca nel solco dell'interpretazione della Corte Costituzionale in materia di *jus superveniens* (i.e., norme sopravvenute), in quanto i Giudici hanno rilevato che l'art. 2407 c.c. attiene esclusivamente all'aspetto quantitativo della determinazione di un danno già maturato e sorto. Pertanto, una sua estensione retroattiva ai giudizi pendenti comporterebbe un'ingiustificata lesione di interessi meritevoli di tutela quali, a titolo esemplificativo, il legittimo affidamento degli attori (società o creditori) che hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, ovvero la parità di trattamento tra sindaci e amministratori chiamati a rispondere in solido in giudizi pendenti alla data del 12 aprile 2025.

La Corte di Cassazione compone così, almeno temporaneamente, il contrasto tra i due orientamenti formati nella giurisprudenza di merito. Tra questi, si segnala la sentenza del **Tribunale di Bari**, pubblicata il giorno dopo le sopra menzionate pronunce, in data 23 gennaio 2026, che ha ritenuto applicabile il nuovo limite di responsabilità anche ai giudizi pendenti al 12 aprile 2025, valorizzando la fase di liquidazione del danno quale momento rilevante ai fini dell'operatività della norma.

In particolare, secondo la citata sentenza, a prescindere dalla natura processuale o sostanziale della norma, l'elemento dirimente ai fini dell'applicabilità del nuovo art. 2407 c.c. è il momento in cui viene accertato e liquidato il danno, che viene in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il riformato art. 2407 c.c. costituisce antecedente normativo.

Di diverso orientamento ancora è, invece, il Tribunale di Venezia (sentenza dell'11 giugno 2025), che ha qualificato il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. come norma di natura sostanziale, in quanto incidente direttamente sul diritto al risarcimento e non su un mero criterio di liquidazione. In questa prospettiva, il limite introdotto dalla riforma non potrebbe operare rispetto a diritti risarcitori *"già sorti e perfetti, e solo abbisognevoli di accertamento giudiziale"*. Nello stesso senso, il Tribunale di Roma del 23 settembre 2025, che ha evidenziato come la disposizione introduca *"una vera e propria*

limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società", dovendole pertanto attribuire natura sostanziale e, quindi, efficacia non retroattiva.

Dipartimento di Contenzioso, arbitrati e ADR

Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare [**LitigationArbitration@legance.it**](mailto:LitigationArbitration@legance.it) oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

Contatti

Milano

Via Broletto, 20
20121
T +39 02 89 63 071

Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 67
00187
T +39 06 93 18 271

Londra

Aldermay House,
10 – 15 Queen Street
EC4N 1TX
T +44 (0)20 70742211

info@legance.it | www.legance.it

Lo Studio

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 400 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; Amministrativo; Assicurazioni; Banking; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate M&A; Data Law; Debt Capital Markets; Energy & Infrastructure; Equity Capital Markets; ESG e Impact; Fashion & Luxury; Financial Intermediaries Regulations; Finanza Strutturata; Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Penale d'Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazione del Debito e Crisi d'Impresa; Sport; Telecomunicazioni, Media e Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

Disclaimer

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

*Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. Legance è stato autorizzato all'invio di questa newsletter. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via mail a privacy@legance.it.*

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>.